

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 52

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 30 gennaio 2020)

INDICE

CROATTI: sul rilascio di concessioni ai venditori ambulanti nel comune di Bologna (4-01252) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	Pag. 1259	GIARRUSSO ed altri: su anomalie presenti nella proposta di regolamento urbanistico della Regione Toscana (4-02117) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1264
GASPARRI: sulla festa di Capodanno in uno stabile occupato di Roma (4-02684) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1261	PAVANELLI ed altri: sulle nuove modalità di ricarica adottate dalle compagnie telefoniche (4-02511) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	1267

CROATTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), all'art. 1, comma 686, ha escluso gli ambulanti dagli ambiti applicativi della cosiddetta direttiva Bolkestein (decreto legislativo n. 59 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno");

in tal modo sono state salvaguardate tutte le concessioni degli ambulanti attualmente titolari di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di tutta l'Italia;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Bologna aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

in particolare, il Comune di Bologna, nonostante le proroghe delle "concessioni in essere" stabilite dalla legge n. 19 del 2017 fino al 31 dicembre 2018, e dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) fino al 31 dicembre 2020, aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione dei criteri sanciti dalla suddetta Intesa Stato-Regioni, in contrasto persino con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS1429 del 12 giugno 2017);

a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive dei mercati e delle fiere, con determinazioni dirigenziali del 19 dicembre 2017 e del 23 aprile 2018, risulterebbero esclusi circa 200 operatori titolari di concessioni di posteggio;

in questi giorni il Comune di Bologna, incurante della citata legge n. 145 del 2018, sta procedendo al rilascio delle concessioni agli operatori inclusi nelle graduatorie, sulla base norme e intese non più applicabili agli ambulanti;

il rilascio delle concessioni ai soli operatori inseriti nelle graduatorie procurerebbe una perdita della concessione, ovvero del posteggio, e dun-

que del posto di lavoro, ai circa 200 operatori esclusi dall'assegnazione dei bandi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche attivandosi nei confronti del Comune di Bologna affinché sia garantito il rispetto della legge n. 145 del 2018 e dunque sia inibito il rilascio delle concessioni sulla base di norme non più vigenti per gli ambulanti, nonché salvaguardati i diritti dei circa 200 operatori che altrimenti perderebbero ogni diritto ad esercitare nei posteggi di cui sono tuttora titolari nelle fiere e nei mercati della città di Bologna;

quali iniziative, inoltre, intenda assumere per sollecitare anche tutti gli altri Comuni dell'Emilia-Romagna, che a loro volta avevano espletato i bandi e lesi i diritti di altri circa 100 operatori ambulanti, i quali a seguito di ciò avrebbero perso le loro concessioni e i loro posteggi rispettivamente nei Comuni di Rimini, Riccione, Cervia, Imola, Barricella, Granarolo dell'Emilia-Romagna, Budrio, Castenaso, Malabergo, Minerbio e Morciano.

(4-01252)

(19 febbraio 2019)

RISPOSTA. - L'interrogazione fa riferimento al commercio su aree pubbliche e in particolare all'espletamento di procedure di bandi per nuove concessioni da parte del Comune di Bologna.

La direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva servizi o Bolkestein) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Successivamente, come noto, l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha modificato il decreto legislativo n. 59 del 2010, escludendo le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal suo campo di applicazione. In particolare, oltre all'inserimento di tali attività tra i servizi espressamente esclusi (art. 7, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo), la legge di bilancio ha disposto che ad esse non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia scarsità di risorse. Infine, con la stessa legge viene abrogato *in toto* l'articolo 70 recante la specifica disciplina del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche che, tra l'altro, consentiva l'esercizio dell'attività, oltre che alle persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali

regolarmente costituite o alle società cooperative, rimodulava i relativi meccanismi autorizzativi e programmatori e, soprattutto, rinviava ad un'intesa in sede di Conferenza unificata (poi adottata il 5 luglio 2012) l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare. Da ciò consegue il superamento della previgente disciplina che stabiliva gli obblighi procedurali previsti dalla direttiva servizi, con la contestuale applicazione di criteri di valutazione definiti da strumenti concordati a livello territoriale.

Tale modifica normativa decorre però dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019. Di conseguenza, i bandi espletati in vigenza dell'abrogato articolo 70 sono da considerarsi conformi alle norme e ai criteri d'intesa allora vigenti, trattandosi di disposizioni legittimamente applicabili nel contesto ordinamentale cui si riferivano.

Giova peraltro specificare che ulteriori e più specifiche condizioni imposte per il tramite dell'adozione dei suddetti bandi e il diverso comportamento assunto da parte delle Regioni e dei singoli Comuni non possono essere ascrivibili né agli effetti applicativi delle disposizioni previgenti né all'attuazione delle nuove disposizioni.

Ciò rappresentato, si ritiene opportuno sottolineare che l'esclusione delle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 ha permesso di tutelare, a far data dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, gli interessi degli operatori del settore ed i connessi problemi occupazionali.

In conclusione, si informa che questo Ministero sta valutando tutte le possibili iniziative e gli interventi idonei, anche di tipo normativo, volte, in un contesto regolatorio omogeneo, a tutelare i diritti di tutti gli operatori del settore, a dare certezza interpretativa nonché a migliorare il coordinamento dei sistemi di rilascio o di rinnovo delle concessioni in essere.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(22 gennaio 2020)

GASPARRI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in occasione dei festeggiamenti per il capodanno 2020 nello stabile occupato a Roma in via Santa Croce in Gerusalemme, sarebbe stata organizzata una festa a pagamento, a cui avrebbero partecipato 4-5.000 persone;

trattandosi di un immobile occupato abusivamente, per organizzare un evento del genere sarebbero state chiaramente violate tutte le norme di sicurezza;

a quanto si apprende dalla stampa, pare che ci siano state anche numerose truffe ai danni di utenti che avrebbero pagato la quota d'ingresso senza poter accedere alla festa;

sempre dalla stampa si apprende che si sarebbero verificati numerosi tafferugli con spintoni e vere e proprie risse e conseguenti problemi di ordine pubblico;

nel mese di maggio 2019 lo stesso immobile è stato al centro di numerose polemiche a seguito dell'apposizione di sigilli sul contatore dell'energia elettrica causato dall'accumulo di oltre 300.000 euro di debiti da parte degli occupanti. In quell'occasione, l'elemosiniere del Papa si è attivato personalmente recandosi sul posto per togliere i sigilli al contatore e ripristinare l'energia elettrica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

come sia possibile che vengano organizzati eventi a pagamento senza rispettare alcuna norma di sicurezza, fiscale e commerciale;

quali certezze possano avere i proprietari di immobili se le occupazioni sono in grado di dare luogo a vicende del genere;

se non ritenga di dover sgomberare definitivamente l'immobile occupato abusivamente, oltre che per i debiti accumulati dagli occupanti, anche e soprattutto per questioni di ordine pubblico.

(4-02684)

(8 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Il 12 ottobre 2013 un gruppo di circa 300 persone, sostenute dal movimento per il diritto all'abitare "Action", ha occupato arbitrariamente un immobile sito a Roma in via di Santa Croce in Gerusalemme, ex sede dell'INPDAP. Alla denuncia ritualmente presentata da parte della proprietà ha fatto seguito l'instaurazione di un procedimento penale. Non risultano, al momento, adottati provvedimenti dell'autorità giudiziaria che, come noto, dato l'elevato numero di occupazioni in corso nella capitale, ne consentirebbero l'inserimento nel piano degli sgomberi, da ultimo predispo-

sto dal prefetto di Roma il 18 luglio 2019. Il piano riguarda 23 immobili, individuati in base a specifici criteri di priorità, fissati in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per quanto concerne l'evento di capodanno, svoltosi nonostante la diffida tempestivamente notificata dal questore di Roma i due organizzatori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

Più in generale, si evidenzia che il fenomeno delle occupazioni abusive si presenta con connotazioni diversificate sull'intero territorio nazionale e riveste profili di particolare complessità. In alcuni casi, infatti, gli occupanti sono nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, mentre in altri sono riconducibili a settori dell'antagonismo di diversa estrazione ideologica o gruppi di matrice anarchica, anche nell'ambito della campagna per il "diritto all'abitare".

Una realtà così articolata, che determina varie forme di illegalità diffusa, impone un approccio attento e ponderato da parte di molteplici amministrazioni, senza dimenticare che, in un'ottica realmente preventiva, risulta fondamentale lo sviluppo di politiche che sappiano dare risposta alle situazioni di marginalità e di emergenza abitativa, mantenendo fermo il rispetto rigoroso della legge e la salvaguardia dei diritti dei proprietari.

In tale contesto, i prefetti, nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, estesi alla partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali e dell'autorità giudiziaria, sono impegnati in una puntuale ed efficace programmazione degli sgomberi, che richiedono una scrupolosa e complessa attività preparatoria.

Nel 2019 sono state eseguite 296 operazioni di sgombero di rilievo, sull'intero territorio nazionale, 20 delle quali hanno prodotto criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso di tali attività, 19 persone sono state arrestate e 220 denunciate in stato di libertà, mentre 22 operatori delle forze dell'ordine e 4 civili sono rimasti feriti.

Infine si informa che il Ministro ha sollecitato il massimo impegno delle forze dell'ordine non solo per il supporto agli interventi programmati, quanto soprattutto per impedire, in chiave di prevenzione, i tentativi di nuove occupazioni ed il consolidarsi di situazioni di illegalità diffusa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(28 gennaio 2020)

GIARRUSSO, PRESUTTO, LANNUTTI, ROMAGNOLI, LOMUTI, DONNO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 8 marzo 2019 il consigliere regionale toscano del Movimento 5 Stelle, Gabriele Bianchi, ha presentato un'interrogazione sulle diverse anomalie presenti all'interno della proposta di regolamento urbanistico, evidenziando violazioni ripetute e non motivate della legislazione urbanistica della Regione Toscana;

le osservazioni presentate non sarebbero state oggetto di istruttoria tecnica, in contrasto con l'art. 49, rubricato "Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 213 del 2012) del decreto legislativo n. 267 del 2000, comma 1, "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato". Le proposte di controdeduzione sarebbero state elaborate nella commissione urbanistica, violando il principio della separazione delle competenze politiche da quelle tecniche previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni. Ne è prova il materiale consegnato dal presidente del Consiglio comunale di Viareggio, che avrebbe inviato ai consiglieri le votazioni fatte in commissione consiliare urbanistica. Così facendo la commissione avrebbe elaborato direttamente proposte di controdeduzioni sulle osservazioni presentate (senza adeguata istruttoria) in violazione dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000: "Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite", in quanto la Commissione si sarebbe attribuita una competenza istruttoria che non gli è propria. Inoltre si fa presente che tale violazione è in palese contrasto con l'art. 107 del medesimo decreto legislativo, dove viene sancita l'esclusiva competenza "dei dirigenti nella direzione degli uffici e dei servizi (...) e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

le osservazioni sarebbero state poste in votazione nelle varie sedute del Consiglio comunale di Viareggio solo con proposta della commissione consiliare urbanistica, impedendo la discussione su ogni singola osservazione e facendo venir meno il diritto dei consiglieri comunali di conoscere: le motivazioni, il soggetto proponente (mascherato dal numero di protocollo) e la possibilità di votare sulla base di dati certi, violando l'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, comma 1: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio";

inoltre, il 4 febbraio 2019 sarebbero state votate 230 osservazioni senza una specifica delibera consiliare, mentre solo il 20 febbraio 2019, con

sorpresa dei consiglieri, sarebbe stata pubblicata nell'albo pretorio la delibera di approvazione delle controdeduzioni, senza che il Consiglio comunale di Viareggio abbia proceduto in tal senso, producendo una grave e lesiva falsificazione dei lavori del Consiglio;

nella seduta del Consiglio comunale di Viareggio, svoltasi il 29 aprile 2019, sarebbe stata presentata precedentemente la bozza di delibera per l'approvazione delle restanti osservazioni, dimostrando l'erronea procedura tenuta il 4 febbraio 2019. La proposta di delibera di approvazione delle restanti osservazioni del 29 aprile 2019 conteneva anche la scelta della nuova adozione solo per tre aree, in cui l'amministrazione ha proceduto ad un aumento di volumetrie residenziali, facendo venir meno il principio della separazione dei due procedimenti: il primo, quello relativo alle controdeduzioni delle osservazioni e dell'approvazione finale del regolamento urbanistico (piano regolatore generale, legge n. 1150 del 1942) e l'altro dell'adozione dello strumento urbanistico. La nuova adozione risulta in contrasto con la legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che si riscontrano evidenti violazioni del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché violazioni della legge n. 1150 del 1942,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda assumere per verificare se siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

(4-02117)

(7 agosto 2019)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione sono segnalate presunte irregolarità riguardo alla proposta di regolamento urbanistico del Comune di Viareggio.

Si rappresenta, preliminarmente, che l'art. 13 del regolamento del Consiglio comunale di Viareggio dispone che "Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti" e, tra queste, è prevista la commissione urbanistica e opere pubbliche, oggetto dell'interrogazione. Dette commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, rilasciando obbligatoriamente sugli stessi il parere favorevole o contrario, in forma espressa (art. 16, comma 2). L'attività della commissione, alla quale ai sensi dell'art. 13, comma 3, partecipano con criterio proporzionale tutti i

Gruppi, è funzionale alla deliberazione dell'assemblea consiliare, ferma restando la facoltà di ciascun consigliere di intervenire rispetto ai singoli punti trattati, che, nello, specifico, sono stati sottoposti all'approvazione definitiva del consesso.

Riguardo a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo circa la possibile violazione del principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e organi di carattere tecnico-amministrativo, si ritiene che la materia sia soggetta all'approvazione del Consiglio comunale, talché non sembrerebbe sussistere la violazione dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che declina le funzioni dei dirigenti. Nel caso di specie, infatti, è il Consiglio che verifica la conformità delle osservazioni ai propri strumenti urbanistici, e solo successivamente spetterà ai dirigenti la gestione dei punti oggetto delle osservazioni, anche con l'eventuale adozione delle determinazioni di competenza.

Non sembra sussistere, altresì, la violazione dell'art. 49 del testo unico, in quanto al responsabile del servizio tecnico spetta l'attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa della deliberazione adottata così come si è verificato, e non già dei singoli punti in discussione presso il Consiglio comunale.

In ordine alle asserite violazioni della legislazione urbanistica della Regione Toscana, riscontrate nella proposta di regolamento urbanistico dell'ente locale, il segretario generale del Comune di Viareggio ha comunicato alla Prefettura di Lucca che l'*iter* procedimentale di adozione ed approvazione del nuovo regolamento urbanistico ha comportato l'esame di 405 osservazioni. Esse sono pervenute in esito alla pubblicazione della deliberazione consiliare n. 38 dell'8 agosto 2018, atto con il quale l'ente ha provveduto ad adottare il regolamento urbanistico e la contestuale variante semplificata al piano strutturale, ai sensi dell'art. 230 e dell'art. 19 della legge regionale, unitamente al rapporto ambientale (VAS) ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 10 del 2010.

L'esame e l'approvazione di dette osservazioni è stato funzionalmente distinto in due gruppi, oggetto di due diverse deliberazioni consiliari. In particolare, la seduta consiliare del 4 febbraio 2019 ha avuto ad oggetto 266 osservazioni, mentre la seduta consiliare del 29 aprile 2019 ha avuto ad oggetto 150 osservazioni. La differenza numerica rispetto al totale delle 405 osservazioni pervenute è dovuta al fatto che "alcune delle osservazioni già oggetto della precedente delibera di consiglio n. 2/2019 risultavano articolate in più punti, alcuni dei quali rinviati o sospesi", e pertanto hanno, ulteriormente, costituito oggetto della successiva deliberazione consiliare n. 17/2019.

Sempre secondo quanto riferito dal segretario generale, entrambi i provvedimenti deliberativi sono stati preceduti da un complesso esame ed

approfondimento tecnico da parte della struttura comunale preposta (unità di *staff* politiche del territorio), che ha esaminato ed istruito ognuna delle 405 osservazioni pervenute; il dirigente della struttura ha quindi formulato il parere di regolarità tecnica allegato ad entrambe le deliberazioni.

L'ente comunale ha tenuto a precisare che in occasione della convocazione della commissione consiliare comunale urbanistica, il cui parere consultivo è propedeutico alla proposta di deliberazione consiliare, il materiale esaminato è costituito, oltre che dalle singole osservazioni puntualmente inviate a ciascuno dei componenti della commissione consiliare, anche da tabelle che riportino sia la sintesi di ciascuna osservazione presentata che la proposta di controdeduzione predisposta dall'ufficio, su cui viene poi reso il parere della commissione consiliare.

In base a quanto riferito, anche nell'istruttoria della sedute consiliari del 4 febbraio e del 29 aprile 2019, tale *modus operandi* è stato replicato, essendo state trasmesse ai consiglieri comunali, all'atto della convocazione del Consiglio comunale, le predette tabelle, che in sede di predisposizione del provvedimento deliberativo sono state integrate con l'espressione di volontà del Consiglio comunale, manifestata singolarmente per ciascuna delle osservazioni oggetto di esame da parte dell'assemblea.

Per quanto, riguarda, invece, la circostanza secondo cui sarebbe stata impedita la discussione su ogni singola osservazione, il segretario generale, con nota del 24 aprile 2019, su esplicita richiesta del presidente del Consiglio comunale, e in vista del Consiglio comunale del 29 aprile, ha provveduto a precisare, alla stregua del regolamento del Consiglio comunale, le modalità da adottarsi in sede di discussione e votazione di quanto oggetto della stessa seduta consiliare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(22 gennaio 2020)

PAVANELLI, PARAGONE, GAUDIANO, LA MURA, TRENTACOSTE, LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO, DONNO, MONTEVECCHI, CORBETTA, GUIDOLIN, MOLLAME, PRESUTTO, ROMANO, LEZZI, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, MAIORINO, CAMPAGNA, NOCERINO, AUDDINO, VANIN, DE LUCIA, GRANATO, VACCARO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetto decreto Bersani-*bis*),

all'art. 1, comma 1, stabilisce: "Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

il decreto aveva eliminato i costi di ricarica per le cosiddette carte telefoniche prepagate;

nelle ultime settimane le principali compagnie telefoniche hanno introdotto nuove modalità di ricarica (Tim con "Ricarica+", Vodafone con "Giga Ricarica", Wind con "Ricarica Special") per le loro carte telefoniche prepagate, nel caso in cui il servizio di ricarica venga effettuato attraverso terminali informatici (ad esempio quelli in dotazione ai tabaccai), che rappresenta la modalità più diffusa di ricarica del credito telefonico;

le nuove modalità di ricarica incorporano un euro di servizi telefonici consistenti in quantitativi prefissati di traffico *internet* o di chiamate voce, servizi che risultano essere non espressamente richiesti dal cliente che effettua la ricarica del credito, interessato ad ottenere esclusivamente nuovo credito e non nuovi servizi;

pertanto al cliente, a fronte di una ricarica da 5 o da 10 euro, viene dato un credito di 4 o 9 euro;

considerato che:

i clienti non necessitano di un euro di servizi aggiuntivi, dato che assai spesso potrebbe trattarsi di persone anziane che non usano *internet* ovvero di utenti che hanno già un piano tariffario comprendente sia le chiamate voce che il traffico *internet*;

su base annua, considerando in media una ricarica da 10 euro al mese a cui è detratto un euro ogni volta, risultano 12 euro di credito in meno all'anno, spingendo così il cliente ad effettuare 13 ricariche per ciascun anno, anziché 12 come sarebbe accaduto in precedenza;

alcune associazioni di tutela dei consumatori (Adusbef e Altroconsumo) hanno presentato un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), affinché valuti se le nuove modalità siano lecite,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per verificare se vi siano situazioni a danno dei clienti delle nominate compagnie telefoniche che hanno attivato le nuove modalità di ricarica, ovvero se tali nuove modalità adottate con meccanismi assai simili e con identico effetto di togliere un euro per ciascuna ricarica possano configurare ipotesi di cartello commerciale occulto.

(4-02511)

(20 novembre 2019)

RISPOSTA. - Sentita la Direzione generale competente del Ministero e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), si rappresenta quanto segue.

L'interrogazione fa riferimento alle nuove modalità di ricarica per le carte telefoniche prepagate del servizio di telefonia mobile adottate da talune compagnie telefoniche, specificamente TIM, Vodafone e Wind, nel caso in cui l'operazione di ricarica venga effettuata con modalità telematiche attraverso i terminali in dotazione, ad esempio, dei tabaccai. Tali modalità di ricarica risultano incorporare un costo pari ad un euro per servizi telefonici aggiuntivi, consistenti in quantitativi prefissati di traffico *internet* ovvero di chiamate voce. Nel merito, si evidenzia che i servizi aggiuntivi costituiscono un servizio non espressamente richiesto dal cliente e comportano il conseguente addebito di un costo ulteriore.

Al riguardo, si segnala che il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dedica espressamente il suo articolo 1 al tema della "Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet" e dispone che la "offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonici [debba] evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un. adeguato confronto". A tal fine affida all'AGCOM il compito di vigilare sull'attuazione di tali disposizioni, nonché di stabilire le loro modalità attuative. Il medesimo decreto-legge prevede, al contempo, che la violazione di tali disposizioni e l'inottemperanza agli ordini impartiti dall'AGCOM siano sanzionati, dalla stessa Autorità, applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Sentita sul punto, l'AGCOM conferma che i principali operatori di telefonia hanno recentemente modificato la modalità di ricarica del credito degli utenti con carte telefoniche prepagate.

Diversi utenti e associazioni dei consumatori hanno segnalato all'AGCOM che con la nuova modalità di ricarica l'importo pagato non corrisponde al credito effettivamente erogato, poiché, congiuntamente all'acquisto del credito, nella ricarica è compreso anche l'acquisto di traffico dati (Gbyte) e voce (minuti) che l'utente può consumare entro un breve periodo di tempo. Secondo le associazioni dei consumatori, tale comportamento sarebbe in contrasto con il divieto di addebitare costi fissi o contributi per la ricarica dei servizi telefonici. Inoltre, l'acquisto di volumi di traffico congiuntamente al servizio di ricarica potrebbe non essere voluto dall'utente, al quale non viene neanche riconosciuta la possibilità di rinunciarvi.

In conseguenza di tali segnalazioni, l'AGCOM riferisce di aver avviato un'attività pre-istruttoria, al fine di verificare l'applicabilità, ai casi denunciati, del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2007. Le verifiche in corso sono inoltre volte ad accertare il rispetto degli articoli 70 e 71 del codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla trasparenza e completezza delle informazioni ricevute dagli utenti.

In esito all'istruttoria in corso, qualora fosse accertata la violazione della normativa di settore, l'AGCOM avvierà i conseguenti procedimenti sanzionatori e potrà adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.

Per concludere, si riferisce che la competente Direzione generale del Ministero è costantemente impegnata nell'elevazione del livello di tutela dei consumatori anche attraverso interventi di informazione ed educazione, condotti in cooperazione con le associazioni dei consumatori e finanziati con i fondi appositamente stanziati dall'articolo 148, rubricato "Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato", della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001). L'obiettivo è quello di favorire l'acquisizione, da parte dei consumatori, di una maggiore consapevolezza dei propri diritti e degli strumenti di tutela a propria disposizione.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(21 gennaio 2020)
